

Publicato il 26/11/2016

**N. 01317/2016 REG.PROV.CAU.**

**N. 02876/2014 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2876 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Associazione italiana ospedalità privata (AIOP) e Casa di cura “Triolo Zancla” s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Stallone, C.F. STLFNC66C02G273O, e Carlo Comandè, C.F. CMNCRL73B25G273O, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Palermo, via Caltanissetta, n. 2/D;

***contro***

Assessorato regionale della salute, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, n. 81, è domiciliato per legge;

***nei confronti di***

Analisi cliniche Esposito Rosalba s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

quanto al ricorso introduttivo:

- del decreto assessoriale del 20 giugno 2014, n. 1006/2014 di modifica del decreto assessoriale n. 1629 del 9 agosto 2012, recante direttive per l'autorizzazione, l'accreditamento istituzionale e la contrattualizzazione delle strutture sanitarie nella regione siciliana di medicina di laboratorio private, anche nella parte in cui, all'articolo 2 ripropone gli articoli 4, 5 e 6 del decreto assessoriale n. 1629 del 9 agosto 2012;
- nonché di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso, anche se non conosciuto.

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- del decreto dell'Assessore della salute n. 1874/2016 del 3 ottobre 2016, pubblicato sulla G.U.R.S. del 7 ottobre 2016 e dei relativi allegati, ove l'amministrazione regionale ne estende l'applicazione anche agli ospedali privati accreditati con il SSR anche per lo svolgimento delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, branca laboratorio di analisi;
- dei Decreti Assessoriali nn. 2674/2009, 2189/2011, 1629/2012 e 1006/2016, nei limiti in cui ad essi rinvia, e conseguentemente integrano, il DA. n. 1874/2016 del 3 ottobre 2016.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per l'Assessorato regionale della salute;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del 23 novembre 2016 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che, con decreto n. 1874 del 3 ottobre 2016 (oggetto dei motivi aggiunti), l'Assessore regionale della salute, tenuto conto dei principi affermati nelle sentenze di questa sezione n. 1274 e n. 2081 del 2015, confermate con le decisioni del CGA n. 157 e n. 159 del 2016, ha aggiornato le direttive precedentemente impartite relativamente alla soglia minima di prestazioni che le strutture sanitarie operanti nella branca dei laboratori di analisi devono erogare per mantenere l'accreditamento;

Ritenuto che, ad una prima sommaria cognizione:

- non sembrerebbe assistito da adeguato fumus boni juris il primo motivo, con cui si contesta la natura regolamentare del decreto e la conseguente incompetenza dell'Assessore della sanità, per le motivazioni espresse – con riferimento ad analoga censura - nella succitata sentenza n. 1274 del 2015, la quale ha fatto riferimento, tra l'altro, alla circostanza che la previsione di un limite minimo di prestazioni annue e la conseguente obbligatorietà della aggregazione consegue a obblighi imposti dallo Stato alla Regione siciliana al fine di contenere la spesa in materia di sanità;
- impregiudicata la più approfondita valutazione da fare nella sede del merito anche alla luce delle eventuali ulteriori difese dispiegate dall'Amministrazione regionale, potrebbe essere fondata la censura avente ad oggetto l'irragionevolezza dei decreti impugnati nella parte in cui non differenziano la disciplina da applicare alle strutture collocate all'interno degli ospedali privati i quali, ai sensi della l.r. n. 39 del 1988,

devono attivare un servizio di analisi interno al fine di ottenere (e mantenere) l'accreditamento per la loro attività principale e, pertanto, erogano prestazioni afferenti la "branca laboratori" ad utenti interni;

- sussiste il periculum in mora in quanto l'art. 4 del succitato d.a. n. 1874 del 2016 prevede che le strutture, le quali non hanno raggiunto gli standard fissati dal d.a. n. 1006 del 2014, decadono automaticamente dall'accreditamento nel caso di mancata presentazione di istanza di adesione ad una aggregazione di laboratori già esistente o di costituzione di una nuova entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla GURS (i.e. 6 dicembre 2016);

- alle esigenze cautelari prospettate dai ricorrenti può darsi adeguata tutela mediante la sospensione dei provvedimenti impugnati ai limitati effetti del mantenimento del servizio di laboratorio di analisi interno a servizio dei pazienti ricoverati negli ospedali privati anche nell'ipotesi del mancato raggiungimento della soglia minima di prestazioni; del computo delle analisi interne in quanto indicative del livello di operatività della struttura.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)

Accoglie l'istanza cautelare di cui al ricorso in epigrafe, come integrato dai motivi aggiunti, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 3 aprile 2017.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Solveig Cogliani, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Aurora Lento**

**IL PRESIDENTE**

**Solveig Cogliani**

IL SEGRETARIO